

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DI
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente Regolamento, in adempimento della Delibera dell'Assemblea dei Soci di Acquedotto Pugliese del 12.4.2016 ha come scopo quello di disciplinare il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi **CdA**) di Acquedotto Pugliese SpA (di seguito "**Società**" o "**AQP**"), in ragione dell'esercizio dell'incarico agli stessi conferito.
- 1.2 Detto Regolamento si applica anche nei casi in cui i costi siano anticipati dai componenti del CdA e non siano, come di norma, sostenuti direttamente da AQP.

Art. 2 - Rimborsi Spese

- 2.1 I membri del CdA hanno diritto al rimborso di tutte le spese relative alle proprie trasferte atte a:
 - a) partecipare alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) intervenire ad incontri e riunioni in stretta e diretta connessione con l'incarico conferito;
 - c) partecipare a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni a carattere ufficiale nella veste di rappresentanti della Società;
 - d) a recarsi presso le sedi sociali per svolgere la loro attività istituzionale.
- 2.2 In tutte queste ipotesi ai componenti del CdA spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del loro incarico, comprese quelle relative alle trasferte dalla dimora abituale o da altro luogo ove provvisoriamente si trovano purché in Italia (salvo che non si trovino all'estero per AQP) necessarie per raggiungere la sede della Società o altro luogo di destinazione per svolgere l'attività di cui sopra.

Art.3 - Trasferte

- 3.1 Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le trasferte dei componenti del CdA si distinguono in:
 - a) trasferte nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) trasferte all'estero.

Art.4 - Utilizzo mezzo proprio

4.1 I componenti del CdA in trasferta possono utilizzare il mezzo proprio se:

- a) non sono disponibili mezzi aziendali;
- b) la trasferta prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;
- c) si evitano ulteriori costi a carico della società, quali ad esempio pernottamenti.

4.2 Nei predetti casi ai membri del CdA spetta il rimborso chilometrico per i chilometri necessari all'espletamento della trasferta nella misura di 25 centesimi di Euro per chilometro effettivamente percorso; in tale caso, i membri del CdA dovranno autocertificare direttamente il numero dei chilometri effettivamente percorsi. Per determinare le distanze chilometriche standard si farà riferimento alle tabelle A.C.I.

Art.5 - Modalità di rimborso

5.1 trasferte in ambito nazionale:

- a) nel limite del costo del biglietto di 1A classe, eventualmente con cuccetta di 1A classe, per il treno, di classe economica per l'aereo e di classi corrispondenti per altri mezzi, compresi supplementi, diritti di prenotazione o altri costi accessori;
- b) rimborso delle spese di taxi e di mezzi di trasporto urbano, nei limiti della ricevuta rilasciata dal vettore;
- c) rimborso delle spese per pedaggi autostradali o diversi, parcheggio o custodia del mezzo, debitamente documentate;
- d) rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo fino ad una spesa massima di euro 160,00 a notte per trasferte di durata superiore a 12 ore;
- e) rimborso spese pasti nel limite di complessive euro 61,00 al giorno in caso di trasferta di durata superiore a 12 ore e di euro 30,55 per quelle di durata inferiore;

5.2 Trasferte all'estero:

Il rimborso delle spese, nel caso di trasferte all'estero, verrà riconosciuto dal giorno in cui si passa il confine o ci si imbarca, fino al giorno in cui si ripassa il confine o ci si imbarca per il ritorno, secondo il seguente trattamento:

- a) rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo fino ad una spesa massima di euro 240,00 a notte;
- b) rimborso per pasti nel limite complessivo di 80 euro al giorno.

5.3 In caso di emissione fattura sui rimborsi per spese sostenute a nome proprio dai componenti del CdA, ma riconducibili all'espletamento del mandato, le stesse dovranno essere assoggettate a Cassa Previdenziale, ritenuta d'acconto e I.V.A.

Art. 6 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

- 6.1 La documentazione inerente le spese di viaggio effettivamente sostenute, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale o laddove non possibile in copia.
- 6.2 Per i percorsi compiuti con i mezzi propri è necessaria apposita dichiarazione sottoscritta dal membro del CdA, dalla quale risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti e i chilometri percorsi di volta in volta.

Art. 7 - Anticipazione sulle spese da sostenere per compiere la trasferta

I componenti del CdA possono chiedere l'anticipazione integrale dell'importo delle spese di viaggio presunte o stimate o utilizzare la carta di credito aziendale.

Art. 8 - Modalità di liquidazione delle spese

- 8.1 Alla liquidazione delle spese di viaggio si provvederà a seguito di presentazione da parte dell'interessato di apposita richiesta dettagliata sottoscritta, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute ovvero a seguito di presentazione fattura ove applicabile.
- 8.2 La liquidazione del rimborso delle spese sarà effettuata dai competenti uffici aziendali di AQP in conformità alle procedure vigenti e in base al presente Regolamento le cui disposizioni prevarranno sulle procedure aziendali ove incompatibili.
- 8.3 I predetti uffici competenti ai fini del pagamento verificano la completezza e congruità della documentazione allegata, oltre alla correttezza dei conteggi presentati e provvedono, se vi è coerenza, ai rimborsi. Nel caso in cui vengano rilevate inesattezze o incoerenze, la documentazione viene rimessa agli interessati per gli opportuni adeguamenti.
- 8.4 Nel caso di spese sostenute direttamente o pagate con carta di credito o con anticipazione da parte di AQP dovrà essere fornita la relativa documentazione di supporto.

Art. 9 - Entrata in vigore

- 9.1 Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte degli organi competenti e si applicherà alle spese sostenute dai Consiglieri a far data dalla rispettiva nomina.

9.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme legislative vigenti tempo per tempo in materia.